

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

II SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Permesso di costruire n. 42 del 22/11/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Vista la richiesta presentata in data 06/11/2013 prot. n. 14596, ai sensi dell'art. 2 L.R. 17/94 e L.R. n. 5/2011 art. 19 dai Sigg.ri :

- <u>- Longo Angelo Antonio</u>, nato a Catania il 13/06/1976, residente a Taormina Via Gaetano Martino n. 8 Cod. Fisc. LGN NLN 76H13 C351U; al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia relativa al progetto di ristrutturazione e sopraelevazione mediante la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a tre elevazione fuori terra per civile abitazione sito in questo Comune, Frazione Mazzeo tra la via S. Maria Goretti e Vico Torto variante alla concessione edilizia n. 14/85 immobile distinto in Catasto al foglio 1 part. n. 418 ricadente in Zona "B4-Urbana da Ristrutturare";
- **Vista** la comunicazione d'inizio lavori trasmessa in data 23/05/2014 con prot. n. 7396, con allegata perizia giurata del 15/05/2014 a firma del Geom. Monte Antonio Carmelo ai sensi dell'art. 2 L.R. 17/94;
- Accertato che il richiedente, come risulta dalla documentazione esibita, ha titolo per ottenere predetto permesso di costruire, giusto atto di compravendita in Notar Caterina Mandanici del 10/09/2012, rep. n. 147,382 e racc. n. 12,698;
- Visto il progetto redatto dal Geom. Monte Antonio Carmelo, iscritto all'ordine dei Geometri di Messina al n. 1872, relativo alle opere da realizzare ed avente le seguenti caratteristiche:
 - Volume f.t.: mc. 554,55;
 - Superficie coperta mq. 60,94;
 - Piani: n. 3;
 - Abitazioni: n. 2;
 - Sup. utile abitabile: mq. 100,36;
 - Sup. non residenziale: mq. 29,56;
- **Visto** l'Autorizzazione Paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Messina espresso con nota n. 959 del 17/02/2014 e variante del 06/10/2015 prot. n. 7463/7 -4545-15.V;
- Vista l'autorizzazione sismica del Genio Civile di Messina del 30/06/2014 prot. n. 112968;
- **Vista** l'autocertificazione del parere igienico sanitario a firma Geom Monte Antonio Carmelo datata 14/05/2014;
- Vista la quota per il contributo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad

integrazione, stabilito ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28/01/1977, n. 10 è stato determinato in €. 3,407,62 interamente versati tramite bonifico bancario presso "Banca di Credito Cooperativa San Marco - Taormina" del 13/05/2014;

- **Vista** la quota per il contributo afferente al costo di costruzione ad integrazione è stato determinato in €. 2,275,12, interamente versati tramite bonifico bancario presso "Banca di Credito Cooperativa San Marco Taormina" del 13/05/2014;
- Vista Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- **Visti** gli strumenti Urbanistici vigenti;
- **Vista** la vigente legislazione in materia di edificazione edilizia ed in particolare il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazione, nonché la Legge Regionale 16 del 16/08/2016, di recepimento dello stesso;
- Vista la L. R. 9/9/98 n. 23 che recepisce parziale nella Regione Sicilia la legge 15/5/97 n. 127;

RILASCIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

(regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 44 del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", con obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria):

al Sig

Longo Angelo Antonio, nato a Catania il 13/06/1976, residente a Taormina Via Gaetano Martino n. 8 Cod. Fisc. LGN NLN 76H13 C351U; ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. n. 16/2016 relativa al progetto di ristrutturazione e sopraelevazione mediante la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a tre elevazione fuori terra per civile abitazione sito in questo Comune, Frazione Mazzeo tra la via S. Maria Goretti e Vico Torto – variante alla concessione edilizia n. 14/85, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, secondo le migliori norme dell'arte affinchè l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

ART. 1

Trasferibilità del Permesso di Costruire

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di legge, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

ART.2

Adempimenti preliminari da parte del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore ed i lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato. Dovranno essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà:

- a) comunicare all'Ufficio tecnico Comunale i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ogni loro eventuale sostituzione;
- b) richiedere l'autorizzazione prevista per legge per erigere manufatti che implicano l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a m. 0.70 x 1, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati: il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori, e la indicazione della stazione appaltante del lavoro (o le ditte) esecutrice del lavoro; la data e il numero del permesso di costruire; la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste o la natura dell'intervento previsto; la data di inizio e e di ultimazione dei lavori, come stabilito dal presente permesso e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei lavori che siano stati concessi;
- d) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciato delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell'avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale contenente l'indicazione del tracciato suddetto, che verrà consegnato in copia dal tecnico del Comune al titolare del permesso di costruire;
- e) notificare copia del permesso di costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) a cui faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- f) depositare l'atto del permesso ed il progetto vistato nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti municipali;
- g) adempiere agli obblighi previsti dalla legge 5-11-1971, n. 1086, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.
- h) Depositare presso l'Ufficio Tecnico, prima della presentazione della dichiarazione di inizio lavori, la documentazione di cui al comma 1 art. 28 della L. 10/91 Tit. II Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, secondo i modelli tipo approvati con D.M. del 13/12/1993; (Per le opere con inizio lavori anteriore all'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione della Legge suddetta, sono compatibili le relazioni tecniche e progetti di cui alla Legge 373 del 30/04/1976 e del D.P.R. n. 1052 del 28/06/1977).

ART. 3

Termini di inizio e ultimazione dei lavori

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire.

Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal titolare del permesso all'ufficio Tecnico comunale entro 10 giorni dall'effettivo inizio o ultimazione dei lavori. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato durante l'esecuzione dei lavori esclusivamente in ragione della mole delle opere da realizzare o delle loro caratteristiche costruttive ed eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, adeguatamente documentati.

Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare del permesso deve richiedere una nuovo permesso per la parte non di costruire per la parte non ultimata.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere i contratti di appalto e di prestazione di opere in economia regolarmente registrati e le denuncie all'ufficio provinciale I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici dei lavori.

ART. 4

Prescrizioni particolari per il compimento dei lavori

Il titolare del permesso di costruire dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) richiedere l'allacciamento alla fognatura interna alla rete comunale di fognatura ed osservare le prescrizioni che verranno stabilite per il trattamento e smaltimento delle acque usate;
- b) richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'agibilità da rilasciarsi a norma dell'art. 24 del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380, prima di occupare il fabbricato con persone o cose;
- E' fatto obbligo, infine di di rispettare le prescrizioni di cui:
 - alla legge 09/01/1991 n. 10 recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia. Di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
 - al D.M. 16/05/1987 n. 246 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, (G.U. n. 148 del27/06/1987) nonché tutte le norme vigenti in materia di antincendio;
 - al D.L. 14/08/1986 n. 494 "Attuazione direttiva 92/57/CEE" e s.m.i riguardante la sicurezza nei cantieri;

Dovranno essere inoltre osservate le norme di cui alla legge 30/04/1976 n. 373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al DPR 28/06/1977 n. 1052 mediante denuncia dell'impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.

Si dovranno rispettare le norme previste dal Regolamento d'Igiene per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

ART.5

Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili, dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Sottoscritta dal Responsabile di Area (PUGLISI MASSIMO) con firma digitale